

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

STATUTO

Delibera n. 51 del 30 giugno 2005.

TITOLO I - CARATTERI COSTITUTIVI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Autonomia

1. Il Comune di Bassano del Grappa è ente autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e dalle norme del presente Statuto.
2. Spetta al Comune di Bassano del Grappa la titolarità di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione Veneto secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune riconosce che i valori costitutivi della propria autonomia sono stati espressi nella tradizione storica, nella cultura, nel cristianesimo e sono riconoscibili nella vita collettiva, nel patrimonio storico artistico, nell'ambiente, nell'economia. Il Comune persegue, entro gli ambiti previsti dalla legislazione, il bene comune; promuove e tutela i diritti della persona, le pari opportunità, lo spirito dell'interesse generale. Favorisce le relazioni umane, in particolare quelle che si esprimono nella famiglia e nelle formazioni sociali.
3. Il Comune promuove, nell'ambito delle proprie competenze, la qualità della vita di tutti i cittadini al fine di renderli persone libere da ostacoli di ordine culturale, economico e sociale, libere di crescere secondo le individuali potenzialità, libere di vivere in una comunità locale che favorisca le possibilità di incontro e di partecipazione. A tal fine prevede strumenti, ambienti e modalità che facilitino il crescere di una città accogliente e umanamente ricca ed aperta.
4. Il Comune realizza le proprie finalità, adottando in ogni ambito il metodo e gli strumenti della programmazione, avvalendosi di strutture e metodologie che permettano di valutare gli interventi politico-amministrativi in fase di scelta, di attivare e di verificare l'efficacia dell'azione amministrativa in ogni sua parte, di controllare ogni sua disposizione.
5. Il Comune persegue le proprie finalità anche mediante l'apporto dei cittadini, dei

Consigli di Quartiere, della scuola, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, delle formazioni religiose, sociali, culturali e sportive, del volontariato e della cooperazione di solidarietà sociale. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, favorendo l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne alla vita della città.

Art. 3 – Obiettivi

1. Il Comune, con riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948, secondo la quale "il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana" riconosce e tutela il valore dell'uomo e della sua esistenza dal concepimento alla morte naturale e promuove ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà.

2. Il Comune, anche al servizio delle future generazioni, valorizza l'ambiente, rispetta le condizioni di vita delle specie animali e vegetali, salvaguarda la salubrità e l'equilibrio ecologico, valorizza i beni culturali e storici e le bellezze naturali, riorganizza e riqualifica gli insediamenti umani e le infrastrutture sociali ed economiche.

3. Il Comune, mediante azioni a sostegno del settore economico, concorre ad affermare il diritto al lavoro, a sostenere l'innovazione, ad incoraggiare la cooperazione nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio e nell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico.

4. Il Comune promuove lo sviluppo della comunità bassanese in armonia con quella comprensoriale e persegue l'integrazione territoriale, promuove forme di consultazione e di concertazione con gli enti territoriali.

5. Il Comune favorisce la partecipazione delle cittadine e dei cittadini al processo di unione politica dell'Europa per il perseguimento degli ideali di pace, di pacifica convivenza, di solidarietà e di integrazione economica. Promuove la cultura della pace, della libertà e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione. Nell'ambito delle proprie attribuzioni si impegna ad attuare il recepimento delle statuizioni normative dell'Unione Europea. Il Comune riconosce gli scambi fra uomini e popoli, incentiva i gemellaggi con analoghi soggetti istituzionali di altri Paesi, sostiene le azioni di solidarietà internazionale.

Art. 4 – Partecipazione - Informazione

1. Il Comune garantisce la effettiva possibilità di partecipazione dei cittadini all'attività politica e amministrativa secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e con le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Presupposto della partecipazione è l'informazione sull'attività degli organi istituzionali.

2. Il Comune attiva mezzi e strumenti, anche in sede decentrata, idonei a garantire la comunicazione ai cittadini e la diffusione delle informazioni.

CAPO II - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 5 – Popolazione

1. Sono cittadini bassanesi i residenti nel territorio comunale. Il Comune tutela tutti coloro che in esso vivono o lavorano.
2. Il Consiglio può conferire, con atto solenne e motivato, la cittadinanza onoraria a persone che siano nate in Bassano o abbiano operato nell'interesse della comunità bassanese, o si siano comunque distinte per alti meriti.

Art. 6 – Territorio

1. Il territorio comunale è quello individuato dall'Istituto Centrale di Statistica e confina: a Nord con i comuni di Conco, Campolongo sul Brenta, Solagna e Pove; a Est con i comuni di Romano d'Ezzelino e Cassola; a Sud con i comuni di Rosà, Cartigliano e Nove; ad Ovest con il comune di Marostica. E' attraversato da Nord a Sud dalle acque del fiume Brenta.
2. Nel territorio, così individuato, si collocano il capoluogo, la frazione montana di Rubbio, oltre alle storiche contrade di Campese, Sant'Eusebio, Valrovina, San Michele, Marchesane.

Art. 7 – Stemma, Gonfalone, Titolo di città

1. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 1907 ed iscritto nel libro araldico degli enti morali, con la seguente descrizione: "Esso è d'oro, alla torre quadra, all'antica, merlata alla ghibellina fondata sopra una base di tre gradini, sostenuta da due leoni affrontati, il tutto di rosso. Lo scudo sarà fregiato di corona o di cinque fioroni visibili, o di città."
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone già riconosciuto con provvedimento del Presidente della Repubblica.
3. Il Comune si fregia del titolo di "Città" concesso con decreto dogale di Francesco Loredan nel 1760.
4. Al Comune, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre

1949, è stata concessa la Medaglia d'Oro al Valor Militare per il ruolo e il sacrificio sostenuti durante la Resistenza.

5. Il Comune si fregia anche della Croce di guerra concessa alla "Città di prima linea" per il conflitto mondiale del 1915/1918.

Art. 8 – Sede

1. La sede ufficiale del Comune è ubicata in Bassano del Grappa, in Via Matteotti n. 39.

TITOLO II - STRUTTURA

Art. 9 – Organi del Comune

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. E' organo ausiliario del Consiglio il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. E' istituito, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e di controllo nei casi previsti dal legge, il Difensore Civico.
4. Sono organi gestionali del Comune il Segretario Generale, i Dirigenti ed il Direttore Generale ove nominato.

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 – Struttura del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 30 Consiglieri.
2. Le modalità di elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e la sua durata, il numero dei Consiglieri assegnati al Comune, il loro *status* ed il loro trattamento economico, l'assunzione e la cessazione delle loro funzioni sono disciplinati dalla Legge e dallo Statuto.
3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il Consiglio Comunale disciplina con appositi regolamenti le modalità attraverso le quali assicurare allo stesso adeguato funzionamento mediante l'assegnazione di risorse umane, finanziarie e

strumentali.

4. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento.

Art. 11 – Presidente del Consiglio – Vicepresidente – Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con il voto dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta la votazione è ripetuta, sempre con il voto dei due terzi dei componenti, in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni.

2. In caso di persistente esito negativo si procederà nella stessa seduta alla votazione a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di ulteriore infruttuosa votazione si procederà all'elezione a maggioranza semplice.

3. Qualora non si raggiungesse detta ultima maggioranza si procederà ad ulteriore votazione in altra seduta sempre a maggioranza semplice. Le votazioni avvengono mediante voto palese.

4. Subito dopo l'elezione del Presidente, con le stesse modalità previste per questi, si procederà all'elezione di un Vicepresidente che sostituirà il primo in caso di assenza o di impedimento.

5. Il Presidente ed il Vicepresidente potranno essere revocati con le stesse modalità previste per l'elezione, previo deposito, almeno dieci giorni prima, di apposita mozione sottoscritta da almeno cinque Consiglieri.

6. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Il Presidente ha diritto ad una indennità di funzione così come determinata dalle disposizioni vigenti.

7. E' istituito l'Ufficio di Presidenza cui partecipano il Presidente del Consiglio, il Sindaco o l'Assessore delegato, e i Capigruppo, con il compito di collaborare con il Presidente del Consiglio per la predisposizione dell'o.d.g del Consiglio Comunale e per la programmazione dei suoi lavori.

Art. 12 – Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, cui compete, altresì, la fissazione dell'ordine del giorno dell'adunanza.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria per l'adozione delle deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale escluse le relative variazioni, del rendiconto e degli strumenti urbanistici generali, escluse le relative varianti parziali, mediante avviso che deve essere recapitato ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. Negli altri casi il Consiglio Comunale si riunisce in seduta straordinaria, mediante avviso recapitato almeno cinque giorni prima della seduta.

3. Il Consiglio è convocato d'urgenza in caso di necessità con un preavviso di almeno 24 ore rispetto a quello fissato per l'adunanza. Nelle convocazioni ordinarie e straordinarie non si tiene conto del giorno del recapito, di quello della seduta e dei giorni festivi.

4. Il Consiglio può essere convocato:

a) su iniziativa del Presidente;

b) su richiesta del Sindaco;

c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati, non computando tra questi il Sindaco.

L'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data della richiesta, inserendo per primi all'ordine del giorno gli argomenti oggetto di convocazione ed i relativi schemi deliberativi, che il Presidente del Consiglio curerà siano muniti dei pareri dei responsabili dei servizi, nonché, in caso di necessità, ulteriori argomenti.

5. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente, sentito il Sindaco e, fatti salvi i casi di comprovata urgenza, in collaborazione con l'Ufficio di Presidenza.

Art. 13 – Funzioni e attribuzioni

1. Il Consiglio è titolare della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo nei confronti degli altri Organi di governo, dell'organizzazione amministrativa e degli Enti dipendenti.

Al Consiglio spetta la potestà statutaria, di autoregolamentazione e la potestà impositiva nonché il potere di decidere sulle materie ad esso attribuite dalla Legge - in via esclusiva senza possibilità di delega – nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento.

2. Compete al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Società, Enti, Aziende ed Istituzioni. Spetta, altresì, al Consiglio la nomina dei rappresentanti ad esso espressamente riservata dalla Legge.

3. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune devono avvenire previa acquisizione di curriculum.

4. I rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale dovranno relazionare allo stesso sull'attività svolta almeno una volta all'anno.

Art. 14 – Compiti di indirizzo e di controllo

1. Il Consiglio, coadiuvato dalle Commissioni consiliari:

a) approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni sull'azione degli organi comunali, valuta e controlla in termini politico-amministrativi le conseguenti attuazioni;

- b) individua le forme di collaborazione con il collegio dei revisori dei conti per l'azione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria, sui criteri per la disciplina delle forme e modalità di controllo interno della gestione, sulle proposte per conseguire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- c) stabilisce le modalità con le quali la Giunta deve riferire in merito all'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio da parte di Società, Aziende, Enti ed Istituzioni partecipate o controllate, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza;
- d) esamina la relazione annuale del Difensore Civico ed adotta le determinazioni conseguenti;
- e) valuta analiticamente le relazioni annuali dei concessionari dei servizi comunali.

Art. 15 – Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente.
3. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di voti con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati non eletti alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
4. La prima seduta del Consiglio è riservata:
 - a) alla convalida degli eletti compresi quelli subentrati a causa di dimissioni antecedenti alla convalida;
 - b) alla surrogazione di quelli non convalidati;
 - c) alla nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio;
 - d) alla comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
 - e) all'elezione tra i propri componenti della Commissione elettorale.
5. La presentazione, la discussione e l'approvazione degli indirizzi generali di governo avverrà entro quattro mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale.
6. Qualora nella prima seduta non si pervenga alla nomina del Presidente e Vicepresidente del Consiglio con i criteri di cui al precedente articolo 11, le sedute fino all'elezione del Presidente saranno convocate e presiedute dal Consigliere Anziano.

Art. 16 – Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti per materie omogenee.
2. La loro composizione è ispirata al principio della proporzionalità e prevede la partecipazione di tutti i gruppi consiliari. Le Commissioni possono elaborare a titolo consultivo proposte da indirizzare al Consiglio, al Sindaco ed alla Giunta e formulare pareri su richiesta dei predetti organi.
3. E' attribuita alle minoranze la presidenza delle Commissioni consiliari di indagine e di quelle costituite con funzioni di garanzia e di controllo.
4. Il Consiglio può, altresì, istituire Commissioni temporanee o speciali.
5. I poteri, le modalità di voto, le norme per la composizione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 17 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si iscrivono a gruppi consiliari che possono essere composti anche da un solo Consigliere.
2. I gruppi sono dotati di una sede istituzionale nonché di strumenti di studio, di conoscenza e di informazione in modo da consentire l'adeguato esercizio delle loro funzioni e la piena attuazione dei diritti del Consigliere.
3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio stabilisce anche i rapporti tra i gruppi consiliari e gli organi del Comune.

Art. 18 - Diritti e doveri del Consigliere

1. Il Consigliere rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere entra in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, che assume carattere prioritario rispetto a qualsiasi altro oggetto.
3. La posizione giuridica del Consigliere è regolata dalla legge.
4. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle Società, Aziende, Enti ed Istituzioni dipendenti dal Comune, tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato amministrativo. Il Consigliere è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio nei casi determinati dalla legge.
5. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è garantito e disciplinato dal regolamento.

6. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni previste per legge e per Statuto. I Consiglieri possono chiedere che i gettoni di presenza vengano sostituiti da una indennità di carica di pari importo.

7. Il Consigliere ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fa parte.

Art. 19 - Dimissioni e decadenza del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari.

2. La mancata partecipazione a tre sedute del Consiglio consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giustificato motivo, fa iniziare, a cura del Presidente del Consiglio, il procedimento per la dichiarazione di decadenza del Consigliere, con contestuale invito all'interessato a far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dello stesso.

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta, unitamente alle eventuali osservazioni pervenute, al Consiglio. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni dal primo giorno della pubblicazione.

Art. 20 - Deliberazioni e verbalizzazione

1. Il Consiglio delibera validamente con la presenza della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze qualificate previste espressamente dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. In caso di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, il Consiglio delibera validamente con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco.

3. Le sedute del Consiglio sono verbalizzate. Il processo verbale riporta la discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Deve altresì riportare il nominativo degli astenuti e di coloro che votano contro. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

4. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche richieste dai Consiglieri.

Art. 21 – Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio sono contenute in un regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora detta maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche.

2. Il regolamento:

a) definisce e garantisce i poteri del Consigliere;

b) definisce i poteri e le attribuzioni del Presidente del Consiglio;

c) determina le funzioni dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza;

d) individua la tipologia di atti da adottarsi con maggioranza qualificata;

e) definisce i casi in cui le sedute consiliari e le votazioni sono segrete;

f) stabilisce le modalità di votazione sia in forma palese che per scheda segreta;

g) definisce le modalità per la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti.

CAPO II - GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Art. 22 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero variabile di Assessori non superiore a 10, fra cui il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco nella prima seduta successiva alle elezioni comunica al Consiglio la nomina dei componenti della Giunta e le deleghe attribuite.

3. Gli Assessori devono possedere i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

4. Il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio, può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori. Può, altresì, modificare e/o revocare le deleghe attribuite.

Art. 23 - Assessori

1. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere.
2. I Consiglieri nominati a far parte della Giunta cessano dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Al loro posto, in Consiglio, subentrano i primi dei non eletti della loro lista di appartenenza.
3. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola, nei limiti fissati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Non hanno diritto di voto e non vengono computati tra i presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 24 - Documento programmatico

1. Entro quattro mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il documento programmatico entro il medesimo termine di cui al comma precedente viene depositato presso la Segreteria Generale e immediatamente recapitato ai Capigruppo Consiliari. Tutti i Consiglieri hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne copia.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale entro trenta giorni dal deposito convoca il Consiglio Comunale per l'esame e l'approvazione del testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 25 - Dimissioni, decadenza del Sindaco

1. La Legge disciplina gli effetti conseguenti alle dimissioni, all'impedimento permanente, alla rimozione, alla decadenza, al decesso, alla sospensione dall'esercizio della funzione, all'assenza o all'impedimento temporaneo del Sindaco.

Art. 26 - Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio a una proposta del Sindaco e/o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza

assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio, si procede allo scioglimento del Consiglio e viene richiesta la nomina di un Commissario ai sensi di legge.
6. Se il Presidente del Consiglio non convoca il Consiglio nel termine stabilito dal precedente comma 4, il Segretario Generale dà comunicazione al Prefetto per i provvedimenti di competenza.

CAPO III - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

Art. 27 - Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che ne determina altresì l'ordine del giorno.
2. Essa delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Le deliberazioni di Giunta, escluse quelle che non siano mero atto di indirizzo, devono essere munite del parere del responsabile del servizio interessato circa la regolarità tecnica e, qualora comportino un impegno di spesa o diminuzione di entrata, del parere del responsabile della ragioneria circa la regolarità contabile. Le deliberazioni che comportano spese devono inoltre essere munite dell'attestazione della copertura finanziaria dell'impegno di spesa da parte del responsabile della Ragioneria.
4. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Generale.

Art. 28 - Competenze della Giunta

1. La Giunta in generale:
 - a) collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche presentate al Consiglio ed opera mediante deliberazioni collegiali;
 - b) compie tutti gli atti di amministrazione che per legge e per statuto non rientrino nelle competenze del Consiglio Comunale, del Sindaco, del Segretario Generale, del

Direttore Generale e dei Dirigenti;

- c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
- d) ispira la sua azione ai principi dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della trasparenza;
- e) riferisce al Consiglio sulla sua attività almeno due volte all'anno, in sede di verifica degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi ed in sede di approvazione del rendiconto consuntivo.

2. Alla Giunta Comunale in particolar modo compete:

- a) esprimere il parere sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato del Sindaco;
- b) l'adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative ad atti fondamentali ad esso riservati dalla legge;
- c) l'adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, l'approvazione della dotazione del personale, l'adozione del piano delle assunzioni;
- d) la deliberazione dei modelli di rilevazione del controllo economico di gestione;
- e) l'adozione delle variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
- f) la determinazione di tariffe, di canoni e di tributi;
- g) le deliberazioni in materia di toponomastica;
- h) la predisposizione della relazione previsionale e programmatica, i bilanci di previsione annuale e triennale e la relazione finale al rendiconto consuntivo;
- i) l'approvazione dei piani esecutivi di gestione, dei progetti, dei programmi esecutivi, delle linee - obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio;
- j) l'adozione delle spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili, alla somministrazione, alla forniture di beni e di servizi a carattere continuativo;
- k) l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti, a terzi, non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
- l) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni mobili e relativi acquisti o alienazioni;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e relative permutate che siano atti di esecuzione di deliberazioni consiliari;
- n) l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- o) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale sentito il Direttore Generale, ove esistente;

- p) la deliberazione in ordine a tutte le iniziative giudiziarie in cui il Comune sia parte attiva e passiva, qualunque sia il grado di giudizio e la scelta del difensore.

CAPO IV - SINDACO

Art. 29 - Il Sindaco e le sue competenze

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è il responsabile della sua amministrazione. In particolare esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.
4. Il Sindaco esercita i seguenti poteri:
 - a) convoca e presiede la Giunta Comunale e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo, coordinando l'attività degli Assessori e risolvendo eventuali conflitti di competenza;
 - b) nomina e revoca gli Assessori, conferisce e revoca le deleghe agli Assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, controllando la coerenza della loro attività con i deliberati della Giunta e del consiglio e impartendo direttive al Segretario Generale, al Direttore Generale e ai Dirigenti, nonché promuovendo all'occorrenza indagini e verifiche mediante il Segretario Generale e/o il Direttore Generale;
 - d) rappresenta in giudizio l'Amministrazione Comunale;
 - e) convoca i comizi per lo svolgimento dei referendum;
 - f) esercita la potestà sanzionatoria nei casi previsti dalla Legge;
 - g) approva con proprio atto gli accordi di programma, salva la ratifica consiliare nel caso previsto dal quinto comma dell'art. 34, comma 5°, del T.U. n. 267/00;
 - h) nomina i messi comunali autorizzandoli a notificare atti del Comune per cui non siano prescritte specifiche formalità ed atti di altre Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.
 - i) adotta gli atti amministrativi puntuali a carattere discrezionale e/o vincolato, ad eccezione di quelli riservati alla competenza del Segretario o dei Dirigenti;
 - l) acquisisce presso le Aziende comunali, le Istituzioni comunali, gli Enti comunali e presso le Società a prevalente partecipazione comunale, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

m) provvede entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Aziende comunali, Istituzioni comunali, Enti comunali e Società a prevalente partecipazione comunale sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

n) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate;

o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi anche secondo le modalità di cui all'articolo 110, 1 comma, del T.U. degli Enti Locali – Decreto Legislativo n° 267/2000, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

5. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Il Consiglio comunale individua gli indirizzi cui deve attenersi il Sindaco, tenendo conto:

a) del riconoscimento del valore del tempo nell'azione diretta a superare la divisione del lavoro;

b) del riconoscimento del diritto degli utenti;

c) della necessità di migliorare le condizioni di vita nella città e la funzionalità dei servizi collettivi e alla persona. A tal fine il Consiglio comunale provvede ad istituire una apposita Commissione permanente ed a definirne la composizione.

7. Gli atti di competenza del Sindaco che comportino impegno di spesa sono adottati di concerto con il responsabile del servizio finanziario. Il concerto riguarda esclusivamente l'assunzione dell'impegno di spesa.

8. Il Sindaco esercita, altresì, le funzioni attribuitegli quale autorità locale nella materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri ed organismi di riferimento ed assistenza spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più' ambiti territoriali regionali.

9. Al Sindaco, o, in caso di assenza o impedimento, al Vicesindaco spettano, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, le attribuzioni di cui all'art. 54 del T.U. n. 267/00.

Art. 30 - Vice Sindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza od impedimento temporaneo e in tutti gli altri casi contemplati dalla legge e dal presente statuto.

Art. 31 – Incarichi agli Assessori

1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio in determinati settori omogenei dell'Amministrazione, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e alla Giunta.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.
3. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad un Consigliere comunale l'esercizio delle funzioni nelle materie ed entro i limiti previsti dalla legge.

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 32 – Astensione obbligatoria

1. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario.

Art. 33 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Agli Amministratori Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze, in proprio o per interposta persona, presso Aziende comunali, Istituzioni comunali, Enti comunali e presso Società a prevalente partecipazione comunale o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 34 - Pari opportunità

1. Per l'attuazione del principio di parità stabilito dall'art. 3 della Costituzione, è istituita la Commissione Comunale per la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per la promozione di una cultura di parità nei vari settori della vita sociale.
2. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia e nell'ambito delle norme fissate dall'apposito regolamento.

CAPO VI - ORGANI BUROCRATICI - SEGRETARIO COMUNALE

Art. 35 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente fra gli iscritti all'Albo, Sezione Nazionale, dei Segretari. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, salvo revoca con provvedimento motivato del Sindaco medesimo, previa deliberazione di Giunta, per grave violazione dei doveri di ufficio.
2. Dopo la cessazione del mandato, il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla riconferma o alla nomina di un nuovo Segretario.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli Organi istituzionali dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico.
4. Qualora il Sindaco non abbia provveduto alla nomina del Direttore Generale, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività.
5. Il Segretario inoltre:
 - a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, avvalendosi di personale incaricato;
 - b. puo' rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
6. Il Segretario puo' altresì svolgere, in base ad apposito provvedimento del Sindaco, le funzioni di Direttore Generale.
7. Il Segretario Generale deve corredare del proprio parere di legittimità le proposte di deliberazione del Consiglio e/ o della Giunta.

Art. 36 - Vice Segretario

1. Il Comune si dota di un Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
2. Le funzioni ed i requisiti di accesso alla carriera di Vicesegretario sono stabiliti dal regolamento di organizzazione.

CAPO VII - DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI

Art. 37 - Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica, con contratto dirigenziale a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. Compete al Direttore Generale il coordinamento dei Dirigenti.
2. Il Direttore Generale provvede alla predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi, nonché del Piano Esecutivo di Gestione. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario Generale.
3. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
4. Il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Generale ed il Direttore Generale.

Art. 38 - Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Sindaco, sentito il Direttore Generale, se nominato, a tempo determinato, con provvedimento motivato, secondo le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata dell'incarico è correlata all'attuazione dei programmi e al conseguimento degli obiettivi ivi previsti.
2. In riferimento agli indirizzi di bilancio approvati dal Consiglio e agli obiettivi definiti dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione il Sindaco può ridefinire la sfera delle competenze degli incarichi dirigenziali.
3. Il Sindaco attribuisce gli incarichi dirigenziali:
 - a) fra il personale di ruolo con qualifica dirigenziale;
 - b) mediante l'assunzione dall'esterno per la copertura di qualifiche previste nella dotazione organica, previa deliberazione della Giunta, mediante contratto di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
 - c) al di fuori della dotazione organica nei limiti stabiliti dalle norme.
4. Gli incarichi dirigenziali sono revocati in caso di inosservanza delle direttive impartite, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi indicati nei contratti collettivi di lavoro.
5. Il Sindaco definisce il trattamento economico accessorio dei Dirigenti, sentito il Direttore Generale e il Nucleo di Valutazione, in rapporto alla graduazione delle funzioni e delle

responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali e secondo la metodologia approvata dalla Giunta Comunale.

6. Il Sindaco può conferire, previa deliberazione di Giunta, con le modalità di cui al precedente comma 3, lettere b) e c) anche incarichi di alta specializzazione.

7. La durata dei contratti di cui al precedente comma 3, lettere b e c, non può superare quella del mandato elettivo del Sindaco.

Art. 39 - Competenze dei Dirigenti

1. I Dirigenti provvedono alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle attività loro assegnate con riferimento al contenuto della funzione dell'ufficio dirigenziale al quale sono preposti, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli Organi di direzione politica ed in conformità alle direttive generali del Sindaco e del Direttore Generale, nelle loro rispettive competenze. I Dirigenti preposti alle aree redigono ogni anno un programma di attività per la traduzione in termini operativi degli obiettivi della gestione. I Dirigenti sono altresì tenuti a fornire periodici rapporti sulle attività svolte. I Dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Al solo fine di salvaguardare la legittimità delle funzioni amministrative del Comune, spetta al Segretario, in caso di inerzia dei Dirigenti e salva l'azione disciplinare nei loro confronti, il potere di intervento sostitutivo, in conformità alle direttive impartite dal Sindaco. I Dirigenti sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione e/o fissati sulla base del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali.

2. A tal fine i Dirigenti:

a) dirigono ed assicurano il coordinamento degli uffici ai quali sono preposti, organizzando l'impiego di risorse umane, finanziarie e materiali per assicurare legalità, imparzialità, correttezza, economicità ed efficienza;

b) svolgono attività di consulenza, di studio e ricerca, di assistenza tecnica agli Organi istituzionali del Comune;

c) formulano proposte al sindaco, alla Giunta, al Direttore Generale e al Segretario Generale, anche ai fini dell'elaborazione di programmi, di progetti e di atti deliberativi, curando per questi ultimi le fasi istruttorie;

d) formulano i pareri sulle proposte di deliberazione secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto;

e) curano il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi istituzionali del Comune, sotto la sovrintendenza del Direttore Generale o il coordinamento del Segretario Generale;

f) definiscono i procedimenti interni e le attribuzioni degli uffici ai quali sono preposti; individuano i responsabili dei procedimenti e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti sui procedimenti amministrativi;

g) adottano le misure necessarie a fornire l'analisi e la valutazione dei costi delle attività e dei servizi loro assegnati;

h) assegnano le unità di personale ai singoli uffici in base alle necessità di ciascuno di

essi, adottando i provvedimenti di mobilità interna agli uffici ai quali sono preposti;

i) verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività degli uffici ai quali sono preposti;

l) presiedono, su designazione della Giunta Comunale le Commissioni di concorso o di selezione per l'assunzione del personale degli uffici cui sono preposti nei casi e con le modalità stabilite nel regolamento;

m) adottano gli atti concernenti il trattamento giuridico del personale nei limiti definiti nei regolamenti e nelle direttive e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori, secondo quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale e nel contratto integrativo decentrato;

n) esprimono parere non vincolante circa l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico;

o) dispongono l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, secondo quanto previsto nel regolamento di contabilità e sulla base degli obiettivi attribuiti loro dal Piano Esecutivo di Gestione;

p) adottano tutti gli atti connessi alle procedure di scelta del contraente, stipulano i contratti, ordinano le prestazioni e danno esecuzione a quanto in essi previsto, in attuazione degli indirizzi generali e/o gestionali approvati dagli organi di direzione politica;

q) dispongono la liquidazione delle spese dovute per prestazioni da loro ordinate, ovvero in base a legge, contratto, sentenza, deliberazione o altro titolo che indichi gli elementi essenziali dell'obbligazione;

r) sottopongono all'amministrazione, con il supporto dell'ufficio legale, gli atti di transazione giudiziale e stragiudiziale connessi con le materie di competenza dell'area, sottoscrivono i relativi atti, quando approvati dall'amministrazione, assicurandone l'esecuzione nei termini prefissati;

s) provvedono al rilascio a terzi di autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta e di ogni altro atto di consenso o assenso, comunque denominato, per l'esercizio di attività private il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge dai regolamenti e da atti generali di indirizzo;

t) rilasciano le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;

u) emanano ordinanze in applicazione di norme legislative e regolamentari;

v) emettono provvedimenti in materia d'occupazione d'urgenza e di espropriazione che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

z) assegnano gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

3. Al Dirigente responsabile della Ragioneria, oltre ai compiti sopra specificati, spetta il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione, l'attestazione della copertura finanziaria sulle proposte di deliberazione (ove richiesto) e sulle determinazioni.

4. Il Comune, per sviluppare la propria capacità di rispondere alle esigenze della collettività e del territorio attiva procedure di valutazione dei risultati e delle caratteristiche dell'attività amministrativa attraverso il Nucleo di Valutazione. Le attività di controllo e di

verifica della gestione hanno la finalità di favorire il processo di cambiamento amministrativo, orientato al miglioramento continuo per assicurare la qualità alle prestazioni erogate.

5. Adottano, infine, tutti gli atti e provvedimenti loro attribuiti dall'art. 107 del T.U. 267/00

Art. 40 - Conferenza dei Dirigenti

1. La Conferenza dei Dirigenti è strumento di coordinamento gestionale, composta dal Direttore Generale, ove nominato, dal Segretario Generale e dai Dirigenti. E' presieduta dal Direttore Generale o, in caso di assenza o impedimento, dal Segretario Generale.

2. Il regolamento di organizzazione disciplina il funzionamento della Conferenza dei Dirigenti.

3. Su richiesta del Sindaco, del Direttore Generale o del Segretario Generale la conferenza dei Dirigenti esprime parere preventivo non vincolante sugli atti spettanti ai Dirigenti di interesse generale degli uffici, dei servizi o del personale. La Conferenza è, altresì, strumento consultivo sulle questioni sottoposte dal Sindaco, dal Direttore Generale, dal Segretario Generale.

CAPO VIII - UFFICI E PERSONALE

Art. 41 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale ed è finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali.

2. L'organizzazione è informata ai seguenti criteri:

- a) Distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo e quella di gestione;
- b) Imparzialità e trasparenza amministrativa;
- c) Finalizzazione dell'attività al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini;
- d) Snellezza e funzionalità dell'attività;
- e) Flessibilità organizzativa e mobilità del personale per il migliore utilizzo delle risorse in relazione all'evoluzione del bisogno dei cittadini;
- f) Valorizzazione delle risorse umane;
- g) Verifica periodica dello stato di attuazione dei programmi.

Art. 42 - Organizzazione del lavoro

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, ma anche per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi, oltre che individuare forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, promuoverà forme di aggiornamento professionale del personale ed indicherà nuovi strumenti e tecnologie per una maggiore funzionalità e di efficienza dei servizi.

CAPO IX - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 43 - Principi generali

1. Il Comune, in attuazione del principio costituzionalmente garantito del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, prevede forme adeguate di collaborazione dei cittadini con gli Organi e gli uffici dell'ente.

2. Vengono riconosciute ai cittadini singoli e associati forme di intervento per il perseguimento della trasparenza dell'azione amministrativa e della partecipazione ivi compresa quella degli interessati nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive.

3. Tali forme e istituti di partecipazione si estrinsecano in:

- a) collaborazione dei cittadini nell'attività dell'ente anche attraverso organismi di partecipazione ;
- b) istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini;
- c) referendum e azione popolare;
- d) diritto di accesso agli atti e di informazione del cittadino;
- e) Difensore Civico.

4. Il Comune adotta regolamenti a disciplina e garanzia di quanto espresso nel presente articolo.

Art. 44 - Rapporto partecipativo

1. Il Comune, per consentire la collaborazione dei cittadini nell'attività dell'ente, tutela i diritti dei singoli, valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione.

2. Nei confronti delle associazioni e degli organismi di partecipazione e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, il Comune può intervenire anche attraverso sostegni finanziari e disponibilità di strutture secondo i criteri predeterminati nel regolamento previsto dall'art. 12 della legge n° 241/1990.

3. Nell'apposito regolamento il Consiglio determina i requisiti minimi formali delle associazioni per poter intrattenere rapporti funzionali con il Comune. A tal fine il Consiglio istituisce l'Albo delle Associazioni.

4. I Consigli di Quartiere, le associazioni iscritte all'albo e gli organismi di partecipazione tengono informati il Consiglio, coadiuvato dalle Commissioni consiliari, il Sindaco e la Giunta sull'attività loro affidate nell'ambito dei rapporti funzionali con il Comune o collaborando alla gestione dei pubblici servizi.

Art. 45 - Assemblee e relazioni pubbliche

1. Il Comune, d'intesa con le associazioni iscritte all'albo e con gli organismi di partecipazione, indice almeno una volta all'anno una assemblea pubblica con lo scopo di verificare l'andamento, la qualità e l'efficienza dei servizi del Comune, nonché per migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e degli interessi collettivi.

2. A tale iniziativa, che può essere proposta anche in sede decentrata e articolata per zone e quartieri, partecipa il Difensore Civico.

Art. 46 - Difesa degli interessi collettivi

1. Il Consiglio disciplina l'istituto della consultazione da attivarsi secondo il principio dell'imparzialità, con procedure semplificate allo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli Organi comunali.

2. Per la presentazione di istanze, petizioni e proposte il regolamento disciplina l'ufficio presso cui gli atti vanno depositati e i termini e le modalità con cui l'organo competente deve pronunciarsi.

Art. 47 - Consigli di Quartiere

1. Il Comune valorizza il centro storico, le periferie e i quartieri con politiche di integrazione dei servizi salvaguardando le bellezze naturali e architettoniche, i segni della memoria, la cultura e le tradizioni popolari.
2. Il Comune favorisce la promozione e l'attività dei Consigli di Quartiere e di frazione. Possono essere assegnate a detti consigli precise funzioni ivi compreso il concorso alla gestione dei servizi di base.
3. Il Consiglio adotta il regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Consigli di Quartiere definendone gli ambiti territoriali, di autorganizzazione e le forme di collaborazione e di informazione.

CAPO X - DIFENSORE CIVICO

Art. 48 - Il Difensore Civico

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del Difensore Civico con il ruolo di garante dell'imparzialità, del buon andamento, della tempestività, della correttezza e della trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Il presente Statuto disciplina, ai sensi degli articoli seguenti, la elezione, le prerogative, l'ambito di azione, i rapporti col Consiglio Comunale, le modalità e le procedure d'intervento, i mezzi per lo svolgimento dell'attività, tra i quali la disponibilità di personale e di strutture idonee.

Art. 49 - Elezione

1. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere ed essere scelto tra i cittadini che, per preparazione, esperienza e conoscenza della realtà comunale, diano la massima garanzia di obiettività, serenità e libertà di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. I requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di Difensore Civico sono stabiliti dal Regolamento sul Difensore Civico.

3. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

4. L'elezione del Difensore Civico avviene nel rispetto della seguente procedura. Il Sindaco rende pubblica con un anticipo di almeno quaranta giorni la data della seduta del Consiglio in cui è prevista l'elezione del Difensore Civico; entro i successivi venti giorni possono essere presentate le candidature accompagnate dal consenso della persona interessata e dal curriculum; la Commissione Consiliare per gli Affari Istituzionali verifica in seduta segreta le condizioni di eleggibilità dei candidati e presenta le candidature al Consiglio.

5. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio, in seduta pubblica e per scheda segreta, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora detta maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la nomina è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 50 - Durata in carica e revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e può essere confermato una sola volta.

2. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per gravi inadempienze inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art 51 - Funzioni

1. A richiesta di chiunque abbia interesse o di propria iniziativa, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, le Aziende comunali, le Istituzioni comunali, gli Enti comunali e presso le Società a prevalente partecipazione comunale o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune, segnalando, a chi di competenza, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto di ufficio.

2. In relazione alle questioni e richieste sottoposte al suo esame, il Difensore Civico ne valuta, altresì, la rispondenza alle norme di buona amministrazione.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti, in considerazione della sua qualità di figura soggettiva pubblica distinta dal Comune, il diritto di accesso ai sensi della L. n. 241 /90 agli atti del Difensore Civico deve essere esercitato nei confronti dell'Ufficio del Difensore Civico stesso.

4. Il Difensore Civico esercita, altresì, il controllo eventuale – promosso da minoranze consiliari – sugli atti adottati dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale con le modalità e gli effetti previsti dall'art. 127, comma 2°, T.U. n. 267/2000.

Art. 52 - Relazione al Consiglio

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio, entro il 31 marzo di ogni anno, la Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando eventuali ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa.

2. Il Consiglio, entro trenta giorni, si riunisce alla presenza del Difensore Civico, che può intervenire alla discussione, per esaminare la Relazione ed adottare i provvedimenti di competenza.

Art. 53 - Trattamento economico

1. Il regolamento stabilisce l'indennità di funzione del Difensore Civico nella misura non superiore al 70% di quella riconosciuta dalla legge al Sindaco.

2. Al Difensore Civico spettano i rimborsi spese nella misura stabilita dalla legge per gli Assessori.

TITOLO III - ATTIVITA'

CAPO I - MODALITA' DELL'AZIONE

Art. 54 - Programmazione e collaborazioni

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale dello Stato, della Regione e della Provincia secondo il principio di sussidiarietà. Gli indirizzi in materia sono assunti dal Consiglio

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalle leggi statali e regionali.

Art. 55 - Convenzioni

1. Il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, apposite convenzioni da stipulare con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Il Consiglio può altresì deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Enti locali.
3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni da parte degli enti contraenti a favore di uno di essi con le modalità e gli effetti previsti dalla legge.

Art. 56 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in conformità agli indirizzi programmatici ed informato l'Ufficio di Presidenza, promuove la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro adempimento.
2. Gli Accordi sono formalmente approvati dal Sindaco e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
3. Qualora l'Accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio entro trenta giorni a pena di decadenza.
4. Per la promozione del procedimento di conclusione dell'Accordo di Programma, per il suo contenuto, effetti, esecuzione e vigilanza si rimanda alla disciplina prevista dalla legge in materia.

Art. 57 - Iniziative sovracomunali

1. Per approfondire problemi amministrativi di carattere sovracomunale, anche al fine di realizzare stabili forme di collaborazione, il Comune promuove e partecipa a Conferenze dei Sindaci del territorio bassanese.
2. Il Comune può partecipare ad associazioni con lo scopo di coordinare iniziative e soluzioni a problemi comuni.
3. Il Sindaco su dette iniziative informa con continuità il Consiglio.

Art. 58 - Referendum

1. Per consentire un'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e per agevolare il rapporto tra organi elettivi e corpo elettorale sono previsti i seguenti referendum:

- a) referendum consultivo;
- b) referendum abrogativo.

2. I referendum previsti dal precedente comma devono riguardare materie di competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

3. E' possibile l'indizione di referendum per l'istituzione di nuovi comuni.

Art. 59 - Poteri di iniziativa

1. I soggetti promotori di referendum sono:

- a) gli elettori del Consiglio Comunale nel numero minimo di tremilacinquecento. Le firme apposte in calce al quesito referendario, devono essere autenticate ai sensi di legge;
- b) il Consiglio con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 60 - Oggetto

1. Il referendum può essere indetto su tutte le materie di esclusiva competenza comunale ad esclusione delle seguenti:

- a) diritti fondamentali tutelati dalla prima parte della Costituzione;
- b) lo Statuto ed i regolamenti;
- c) disciplina dello stato giuridico del personale e dotazioni organiche;
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) designazioni e nomine di rappresentanti di competenza comunale;
- f) provvedimenti concernenti persone;
- g) atti amministrativi di mera esecuzione di norme statali e/o regionali;

h) argomenti che siano stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio con esito negativo.

Art. 61 - Disciplina

1. Il regolamento disciplina, attenendosi a criteri di semplificazione ed economicità del procedimento:

le modalità di presentazione del quesito referendario;

- a) il giudizio preventivo di ammissibilità da parte di una specifica Commissione;
- b) la pubblicità e la propaganda; le modalità di accertamento dell'identità dei votanti;
- c) le caratteristiche della scheda elettorale;
- d) la composizione e i compiti della Commissione elettorale;
- e) il numero, la formazione e la composizione dei seggi;
- f) le modalità della consultazione;
- g) le operazioni di voto;
- h) gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio;
- i) le condizioni e i tempi entro i quali il Consiglio può intervenire con proprio atto per accogliere il quesito referendario.

Art. 62 - Effetti

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, entro un mese dalla proclamazione del risultato del referendum, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio l'esame dell'esito referendario.

CAPO III - AZIONE POPOLARE

Art. 63 - Legittimazione attiva

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. In caso di soccombenza, la Giunta pone le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

CAPO IV - DIRITTI DI ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 64 - Diritti di accesso agli atti e di informazione del cittadino

1. Ai fini della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa è assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto disposto dalla legge.

2. Il diritto di accesso si esercita nei confronti di tutti gli atti del Comune, delle Aziende, delle Istituzioni, degli Enti e delle Società da esso dipendenti o controllate, delle Società concessionarie di pubblici servizi, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del presidente di Aziende, Istituzioni, Enti e Società controllate in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese conformemente ai rispettivi Regolamenti sul diritto di accesso agli atti.

3. Il regolamento sul diritto di accesso agli atti disciplina la materia al fine di evitare pregiudizio al diritto alla riservatezza.

4. Presso l'apposito ufficio comunale sono a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti comunali.

CAPO V - SERVIZI PUBBLICI

Art. 65 - Gestione

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici ispirando la propria azione ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. La gestione delle reti e l'erogazione dei servizi di rilevanza industriale è disciplinata dalla legge.

3. Il Consiglio per i servizi locali privi di rilevanza industriale delibera quale forma di gestione da adottare tra le seguenti:

a) Istituzione;

- b) Azienda speciale, anche consortile;
 - c) Società di capitale costituita o partecipata dall'ente locale, regolata dal codice civile.
4. La gestione nelle forme previste nel precedente comma 3 viene attribuita mediante affidamento diretto.
 5. La gestione in economia è consentita quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento diretto ai soggetti di cui al comma 3.
 - 6 I servizi culturali e del tempo libero possono essere gestiti mediante affidamento diretto anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune.
 7. Quando sussistano ragioni tecniche , economiche o di utilità sociale i servizi di cui ai commi 3, 5 e 6 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.

Art. 66 – Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale dell'ente locale dotato di autonomia gestionale.
2. L'Istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da un numero pari di Consiglieri non superiore a quattro.
3. Salvo revoca, essi restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle funzioni con la nomina dei successori.
4. Agli amministratori dell'Istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali.
5. L'incarico di Direttore dell'Istituzione può essere conferito dal Sindaco, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, anche a Dirigenti o funzionari del Comune. Al Direttore dell'Istituzione competono le responsabilità gestionali.
6. Il Consiglio, all'atto della costituzione dell'Istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 67 - Aziende Speciali

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale all'atto della deliberazione di costituzione dello stesso.
2. Lo statuto dell'Azienda stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, né

inferiore a tre né superiore a cinque, compreso il Presidente.

4. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati e revocati dal Sindaco, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, fra persone, non componenti il Consiglio comunale né la Giunta, che abbiano i requisiti per ricevere incarichi comunali con esperienza o con competenza tecnica o amministrativa.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quanto il Sindaco ed esercita le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità stabilite dallo Statuto dell'Azienda.

7. Gli atti fondamentali dell'Azienda sono approvati dal Consiglio comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati.

Art. 68 – Consorzi

1. Il Comune ricerca e favorisce la costituzione di Consorzi con altri enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, per la gestione di servizi sociali, e per l'esercizio di funzioni .

2. A questo fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Art. 69 - Forme associative e di cooperazione

1. Il Comune promuove, nei casi e per le finalità previste dalla legge, l'Unione dei Comuni ed altre forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Art. 70 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di Aziende speciali, di Istituzioni, di Società e di Fondazioni

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 13 comma 2, il Sindaco nomina, designa e revoca gli Amministratori di Aziende, di Istituzioni, di Società e di Fondazioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

2. Non possono essere nominati i Consiglieri comunali, gli Assessori, i Revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue Aziende e Istituzioni.
3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune antecedentemente alla nomina.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Art. 71 - Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, può partecipare a società per azioni e a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale ed a società per azioni a prevalente capitale privato senza vincolo di maggioranza in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Nei casi di partecipazione minoritaria del Comune, lo Statuto della società dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale siano nominati e revocati dal Sindaco ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.
3. Nel caso in cui la partecipazione del Comune sia superiore al 70% lo Statuto della società dovrà prevedere che l'Amministratore Unico o almeno due membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e un membro effettivo e supplente del Collegio Sindacale siano nominati e revocati dal Sindaco ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.
4. I rapporti tra soggetti pubblici e privati possono essere regolati da apposite convenzioni in modo tale da assicurare il corretto svolgimento del servizio, anche in conformità alla carta dei servizi, e la permanente verifica dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di scioglimento del vincolo sociale.

Art. 72 - Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative.

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e nelle strutture associative è il Sindaco o un suo delegato.

Art. 73 - Indirizzi e vigilanza

1. Il Consiglio determina gli indirizzi generali, compatibili con la natura del relativo ente associativo, ai quali devono uniformarsi i rappresentanti del Comune nelle società di capitali e negli altri organismi associativi nello svolgimento dell'attività.

2. La Giunta esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al precedente comma e riferisce annualmente al Consiglio.
3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito a ogni modificazione statutaria devono essere conformi ad una precedente deliberazione del Consiglio.

CAPO VI - FINANZA E CONTROLLI

Art. 74 - Ordinamento contabile e finanziario

1. L'ordinamento contabile e finanziario del Comune risponde ai seguenti principi in armonia con la Costituzione e secondo principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario:

- a) autonomia finanziaria di entrata e di spesa;
- b) disponibilità di risorse autonome per finanziare integralmente le funzioni attribuite;
- c) determinazione e applicazione di tributi propri,
- d) compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio;
- e) partecipazione a risorse aggiuntive dello Stato per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle sue funzioni;
- f) ricorso all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;
- g) disponibilità di un proprio patrimonio;

2. L'attività contrattuale del Comune è svolta nel rispetto della normativa vigente.

Art. 75 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto da tre membri scelti in conformità alla legge.

2. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per gravi inadempienze.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze gestionali, redigendo apposita relazione nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, oltre ad una valutazione sulle tariffe dei servizi.

4. I Revisori dei Conti svolgono tutte le funzioni previste dall'ordinamento e, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art. 76 - Controllo economico-finanziario

1. I Dirigenti eseguono, almeno una volta all'anno, operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione agli indirizzi del Consiglio e agli stanziamenti di bilancio di loro pertinenza e ne trasmettono relazioni alla Giunta, la quale, conseguentemente, informa con la medesima periodicità il Consiglio sulla situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio.
2. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio adotta, nei modi e termini di legge, apposita deliberazione per il ripristino del pareggio.

Art. 77 - Controllo di gestione e valutazione del personale con qualifica dirigenziale

1. E' istituito il controllo di gestione con la finalità di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi, il grado di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi, obiettivi e risultati.
2. A tal fine, l'unità responsabile del controllo di gestione, con la cadenza periodica e le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, comunica i risultati agli amministratori per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai Dirigenti per la valutazione dell'andamento della gestione.
3. L'attività di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative del personale con qualifica dirigenziale si svolge tenendo in particolare conto i risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

Art. 78 - Controllo strategico

1. Il controllo strategico verifica l'effettiva attuazione delle scelte contenute nei piani, programmi ed altri atti di indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi prestabiliti.
2. Il controllo strategico è esercitato da strutture direttamente raccordate agli Organi politici.

Art.79 - Mancata approvazione del bilancio nei termini – Commissariamento

1. Quando nei termini fissati dal Decreto Legislativo n° 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento come da Regolamento Contabile.

CAPO VII - LA FUNZIONE NORMATIVA - REGOLAMENTI

Art. 80 – Principi

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto della normativa comunitaria, dei principi generali dell'ordinamento, dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, dei diritti fondamentali dei cittadini.

3. Il presente statuto determina i tipi di regolamento consiliare da adottare con maggioranze consiliari qualificate.

Art. 81 – Procedimento

1. L'iniziativa regolamentare spetta al Sindaco, a ciascun Consigliere, alla Giunta, alla Commissione Consiliare per gli Affari Istituzionali, ai cittadini.

2. I regolamenti comunali sono adottati dal Consiglio, salvo quelli riservati dalla legge alla competenza di altri Organi di governo.

3. I regolamenti per cui la legge prescrive l'omologazione da parte di un organo statale diventano efficaci, una volta ottenuta la omologazione definitiva, al sedicesimo giorno dalla pubblicazione degli stessi all'albo pretorio.

4. I regolamenti non soggetti ad omologazione sono soggetti ad una duplice pubblicazione di quindici giorni.

Art. 82 - Regolamenti statutari

1. I regolamenti comunali di competenza del consiglio sono predisposti dalla Commissione Consiliare per gli Affari Istituzionali e approvati dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 83 - Approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati espresso per appello nominale.

2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole, sempre per appello nominale, della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 84 - Modificazioni e abrogazione

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con la procedura di cui al precedente art. 83.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

3. L'approvazione di uno Statuto totalmente nuovo comporta l'abrogazione totale dello Statuto precedente.

4. L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina delle funzioni ad essi conferiti riportanti principi costituenti espressamente limite inderogabile alla autonomia normativa dei comuni comporta l'abrogazione delle norme statutarie incompatibili con tali principi.

5. Il Consiglio Comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 85 - Transitorietà dei regolamenti in vigore

1. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti si applicano le norme dei Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto. Con apposita delibera consiliare si potrà procedere anche a modifiche parziali dei vigenti regolamenti di competenza consiliare.

Art. 86 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione in seguito alla pubblicazione all'Albo pretorio per 10 giorni, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio successiva alla esecutività della deliberazione di approvazione.

3. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso di abrogazione totale e/o parziale o modificazioni statutarie.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione della data di entrata in vigore.